

Allegato "A" al Rep. n.

Racc. n.

STATUTO

Titolo I

LA CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA

Art. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita la "CASPIE - CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA", sinteticamente denominata anche "CASPIE", come soggetto giuridico ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile (in seguito per brevità, denominata Cassa). Come tale la Cassa si qualifica quale ente non commerciale ai sensi del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

La Cassa ha sede in Roma, Via Giuseppe Mercalli, n. 80.

Art. 2

(Statuto e regolamenti)

La Cassa è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

I regolamenti, da emanarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, disciplinano, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività della Cassa.

Art. 3

(Scopo)

La Cassa, che ha esclusivamente fine assistenziale, ha lo scopo di attuare, senza finalità di lucro, forme di assistenza sanitaria integrativa a favore dei propri associati e partecipanti, ovvero dei soggetti individuati dai Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, con l'osservanza di quanto previsto al successivo art. 7, nonché ogni altra attività accessoria o strumentale allo scopo della Cassa.

Art. 4

(Durata)

La durata della Cassa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata dall'Assemblea.

Art. 5

(Associati)

Possono essere associati della Cassa società ed enti aventi sede nella Unione Europea, nonché persone fisiche residenti nella stessa Unione.

Sono associati fondatori i soggetti intervenuti nell'atto costitutivo ovvero coloro ai quali tale qualità sia attribuita dal Consiglio di Amministrazione per particolari meriti nei confronti della Associazione ovvero per il contributo che essi hanno fornito o possono fornire allo sviluppo dell'attività dell'Associazione.

Sono associati ordinari coloro ai quali tale qualità sia riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione a seguito di domanda presentata in conformità con quanto previsto dal Regolamento

della Associazione.

L'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa con le maggioranze previste al successivo art. 15 ovvero da un componente del Consiglio di Amministrazione all'uopo delegato. Il vincolo associativo deve intendersi assunto a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di esclusione, recesso e decadenza previsti al successivo articolo 6, nonché dai Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

(Perdita della qualità di associati)

La qualità di associato si perde per mancato versamento delle contribuzioni dovute alla Cassa, nonché per recesso o adozione di comportamenti incompatibili con la qualità di associato della Cassa. La qualità di associato si perde anche a causa della scarsa partecipazione alla vita associativa e quindi all'insufficiente contributo al raggiungimento dello scopo della Cassa.

La perdita della qualità di associato è causa di decadenza dalle cariche sociali.

Il recesso deve essere effettuato con preavviso di almeno tre mesi. In ogni altro caso la perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dalla qualità di associato determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti.

Titolo II

PRESTAZIONI

Art. 7

(Prestazioni)

Le prestazioni della Cassa sono le seguenti:

- assistenza sanitaria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le forme di assistenza attuabili potranno essere le seguenti:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni sanitarie nei casi di malattia e infortunio;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dagli associati, partecipanti e assistiti per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di sussidi in caso di degenze ospedaliere;

d) promozione di iniziative di solidarietà sociale e di assistenza, nei confronti degli anziani e delle persone non autosufficienti.

Le modalità e i criteri di erogazione delle prestazioni sono determinati da Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo III

CONTRIBUZIONE

Art. 8

(Contribuzione alla Cassa)

Alla Cassa sono dovuti i contributi indicati dai Regolamenti

in vigore.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA

Art. 9

(Entrate - Patrimonio)

Le entrate della Cassa sono costituite da:

- a) le quote e i contributi associativi versati dagli associati e dai partecipanti in base ai Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
 - c) ogni altro provento che spetti o affluisca alla Cassa a qualsiasi titolo;
 - d) qualsiasi contributo, erogazione, lascito o donazione proveniente, a qualsiasi titolo, da soggetti pubblici o privati.
- Il patrimonio della Cassa è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, essa divenga proprietaria o titolare.

Art. 10

(Gestione delle risorse)

Per la erogazione delle proprie prestazioni la Cassa utilizza le contribuzioni ricevute ai sensi dell'art. 9.

La Cassa, nello svolgimento della propria attività, potrà sottoscrivere accordi, convenzioni, contratti e polizze con tutto il settore assicurativo, finanziario e previdenziale, sia pubblico che privato.

La Cassa potrà, inoltre, concludere accordi con altre Casse di Assistenza, Mutue, Fondi Integrativi Sanitari, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente al fine di erogare le proprie prestazioni.

Art. 11

(Spese di gestione)

- Alle spese di gestione della Cassa si provvede mediante:
- l'utilizzo dei contributi e/o dei rendimenti finanziari di essi;
 - le entrate previste dalla lettera c) dell'articolo 9.

Art. 12

(Bilancio sociale)

L'esercizio della Cassa coincide con l'anno solare.
Per ogni esercizio, entro i sei mesi successivi alla chiusura dello stesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale e la relativa relazione.
Eventuali avanzi di gestione e riserve di patrimonio verranno reimpiegati nelle attività della Cassa.

Titolo V

ORGANI DELLA CASSA

Art. 13

(Organi della Cassa)

Sono Organi della Cassa:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri, composto da individui terzi alla Cassa stessa.

Art. 14 (Assemblea)

L'Assemblea è formata da tutti gli associati, fondatori e ordinari, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

Per la partecipazione all'Assemblea e per l'esercizio del diritto di voto ogni associato può conferire delega scritta ad altro associato.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In tal caso, dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente dell'assemblea di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:

- a) approvazione del bilancio annuale e della relativa relazione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina del Presidente Onorario, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del revisore legale o della società di revisione legale;
- c) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività della Cassa.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di Amministrazione, per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma e la determinazione degli eventuali compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del revisore legale o della società di revisione legale.

L'Assemblea viene convocata a mezzo di lettera semplice, fax o posta elettronica, inoltrata agli associati di norma almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione si considera altresì validamente consegnato anche mediante l'inserimento dello stesso nell'area riservata agli associati del sito internet della Cassa.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea.

Per poter partecipare all'Assemblea, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata, ogni associato dovrà ritirare, presso la sede della Cassa, l'apposita scheda di presenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati al 31 dicembre dell'anno precedente quello di convocazione, e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Per la adozione delle delibere assembleari è altresì necessario il voto favorevole della metà più uno degli associati fondatori.

Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione si riunisce in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24 ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Anche per la adozione delle delibere assembleari in seconda convocazione è necessario il voto favorevole della metà più uno degli associati fondatori.

L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà degli associati, ovvero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

- modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;

- procedure di liquidazione della Cassa proposte dal Consiglio di Amministrazione, relative modalità e nomina dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Per la adozione delle delibere assembleari in sede straordinaria è necessario il voto favorevole della metà più uno degli associati fondatori.

Qualora l'Assemblea straordinaria non sia validamente costituita nella prima convocazione si riunisce in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni assunte in seconda convocazione sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Anche per la adozione delle delibere assembleari in sede straordinaria in seconda convocazione è necessario il voto favorevole della metà più uno degli associati fondatori.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede della Cassa, ovvero in altro luogo, nel territorio dell'Unione Europea, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere delegato dall'assemblea.

Chi presiede l'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.

Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.

Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 15 **(Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto fino ad un massimo di 11 (undici) membri, in maggioranza Associati Fondatori, nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio ha il compito di amministrare la Cassa ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio:

- elegge nel proprio ambito il Presidente, laddove non abbia provveduto l'Assemblea, al momento della nomina del Consiglio ed, eventualmente, il Vicepresidente;

- definisce le linee guida dell'organizzazione della Cassa;
- delibera le linee guida di Controllo Interno e *Risk Management*;

- delibera le linee guida degli investimenti mobiliari;

- delibera le linee guida dei convenzionamenti con le strutture sanitarie;

- delibera le linee guida per la ricerca di coperture assicurative finalizzate al trasferimento dei rischi assunti;

- predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relativa relazione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio ed alla attività svolta dalla Cassa;

- sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali della Cassa ed alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione della Cassa medesima.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il Consigliere che,

nel corso del mandato, cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito, per il periodo residuo, per cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, decade l'intero Consiglio. In questo caso, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.

Viene convocato a mezzo di lettera semplice, fax o posta elettronica, inoltrata ai Consiglieri, di norma almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

In casi di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato, con le medesime modalità, due giorni prima della data fissata per la riunione. Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri e la maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, se nominato, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto della metà più uno dei presenti, ad eccezione della delibera di ammissione di nuovi associati fondatori, per la quale è richiesto il voto favorevole di 3/4 (tre/quarti) dei membri del Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Art. 16

(Presidente, Vicepresidente, Consiglieri Delegati e Presidente Onorario)

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale

della Cassa, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

Il Presidente vigila sulla corretta amministrazione e sull'andamento economico della Cassa nonché sull'osservanza delle finalità istituzionali dell'Ente.

Il Presidente ed il Vicepresidente, se nominato, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente, se nominato.

Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporaneo del Vicepresidente, se nominato, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

L'Assemblea degli associati può nominare un Presidente Onorario per particolari meriti in relazione agli scopi associativi. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza legale della Cassa né poteri, dura in carica cinque anni e decade, come il Presidente ed il Vicepresidente, se nominato, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, ad eccezione di quelli non delegabili perché riservati all'Assemblea, al Presidente o ad uno o più dei suoi membri che in tal caso assume anche la qualifica di Consigliere Delegato; il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire al Consigliere Delegato la facoltà di rilasciare mandati e procurare anche a terzi, ovviamente nell'ambito di quanto delegato; speciali compensi sono attribuiti all'Consigliere Delegato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Organo di Controllo.

Art. 17

(Organo di controllo e revisione legale)

L'Organo di controllo può essere monocratico ovvero pluripersonale; in questo ultimo caso, i componenti dell'organo di controllo costituiscono un collegio, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea degli associati che ne determina, altresì, il compenso annuo per l'intera durata del mandato. L'Organo di controllo dura in carica per 5 (cinque) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del quinto bilancio di esercizio successivo alla delibera di nomina. I componenti devono essere scelti tra i dottori commercialisti regolarmente iscritti nella sezione "A" dell'Ordine di appartenenza.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto, al ricorrere dell'obbligo di legge, in conformità alle linee guida predisposte dal Ministero competente.
Al ricorrere dell'obbligo di legge, la revisione legale sarà affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18
(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti. Viene eletto, tra soggetti esterni alla Cassa dall'Assemblea ordinaria e nomina al suo interno il Presidente.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
(Controversie)

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e la Cassa saranno sottoposte all'arbitrato irrituale di tre Probiviri nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e dovranno essere terzi rispetto alla Cassa.

Art. 20
(Scioglimento)

La Cassa si scioglie ed è messa in liquidazione in caso di deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
In caso di liquidazione della Cassa i beni residui dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti ad Enti similari su proposta dell'organo di liquidazione.

Roma, 12 (dodici) febbraio 2025 (duemilaventicinque)